

TAR Brescia, Sezione II - Sentenza 14/01/2011 n. 51
d.lgs 163/06 Articoli 34 - Codici 34.3

La possibilità della presenza, tra i soggetti partecipanti al consorzio, di una società per azioni è espressamente prevista dall'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, il quale prevede che la base sociale dei consorzi che rientrano nel suo stesso ambito di applicazione possa essere formata, ancorchè in misura inferiore al trenta per cento, anche da soggetti diversi da cooperative sociali. Pertanto, la partecipazione, con un'incidenza sul capitale sociale assolutamente minima, di una società per azioni non può precludere la qualificabilità del consorzio come consorzio di cooperative legittimato alla partecipazione in proprio alle gare pubbliche. Il possesso dei requisiti generali in ordine alla regolarità della gestione delle singole imprese sotto il profilo dell'ordine pubblico e di idoneità morale vanno dichiarati e verificati non solo in capo al consorzio ma anche in capo alle consorziate designate esecutrici del servizio, così come ritenuto necessario dalla giurisprudenza, mentre, per quanto attiene ai soli requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, gli stessi sono cumulabili in capo al consorzio.